

Associazione Piccole e Medie Industrie delle Province di Novara, Vco e Vercelli

"Il nuovo Codice degli Appalti Pubblici: Il confronto con la Regione"

24 novembre 2017 Via Aldo Moro 1, Novara



IL SUBAPPALTO

D.Lgs. 50/2016, art. 105 Comma 2

"Il **subappalto** è il **contratto** con il quale l'appaltatore affida a terzi **l'esecuzione** di parte delle **prestazioni** o **lavorazioni oggetto del contratto di appalto**."

L'oggetto è uno dei requisiti del contratto, ai sensi dell'art. 1325 del Codice Civile che lo annovera come elemento essenziale (punto 3):

"I requisiti del contratto sono: 1) l'accordo delle parti; 2) la causa; 3) l'oggetto; 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità."

Non vi è unanimità di vedute in dottrina circa il ruolo dell'oggetto, inteso quale elemento essenziale del contratto, si fa però notare che l'oggetto, similmente al soggetto, non costituisce tanto un elemento del contratto, quanto un termine, un punto di riferimento del negoziato tra le parti.



IL SUBAPPALTO

D.Lgs. 50/2016, art. 105 Comma 2

Lo stesso comma 2, aggiunge anche che:

"Costituisce, comunque, **subappalto** qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare."



IL SUBAPPALTO

Oggetto dell'Appalto: Sgombero neve

Importo dell'appalto: 100.000€ (2%=2.000€)

Limite subappalto: 30% oppure 30.000€

Segnaletica orizzontale importo 2300€ con manodopera < 50%

Segnaletica in appoggio alle opere a verde importo 1000€ con manodopera > 50%

Opere a verde Importo 2500€ con manodopera > 50%

Sgombero neve e posa sale (entro il limite del 30%)

Subcontratto

Subcontratto

Subappalto

Subappalto sempre



IL CCNL APPLICATO NEGLI APPALTI PUBBLICI

D.Lgs. 50/2016, art. 34 comma 4

4. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.



IL CCNL APPLICATO NEGLI APPALTI PUBBLICI

D.Lgs. 50/2016, art. 30 comma 4

Il tema del corretto Contratto da applicare nelle gare di appalto pubbliche, è stato anche affrontato dal Ministero del Lavoro (con una nota del 26 luglio 2016, prot. n. 14775) che richiama i propri uffici alla verifica del rispetto della norma.

Il Ccnl costituisce, inoltre, il parametro di riferimento per la determinazione del costo del lavoro sia nella fase progettuale dell'appalto ai fini della determinazione dei relativi costi (art. 23, comma 16), sia nella successiva fase di aggiudicazione dell'appalto ai fini della individuazione delle c.d. offerte anomale (art. 97).

Si ricorda che viene considerata anormalmente bassa, con conseguente esclusione del partecipante alla gara, l'offerta che contempli un costo del personale inferiore ai minimi salariali retributivi indicati in apposite tabelle predisposte annualmente dal Ministero del Lavoro sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.



LA TERNA DEI SUBAPPALTATORI

D.Lgs. 50/2016, art. 105 Comma 6

Relativamente alla terna dei subappaltatori e, quindi, al comma 6 dell'art. 105, lo stesso così cita:

"È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190."

Rispetto a questa definizione, successivi interventi hanno chiarito che l'obbligo sopra previsto imponga agli operatori partecipanti alla gara di appalto l'indicazione di un numero pari a 3 imprese, all'interno della terna dei subappaltatori (e non 2 o 1), pena esclusione dalla gara o ricorso al soccorso istruttorio.



LA TERNA DEI SUBAPPALTATORI

Legge 190/2016, articolo 1 comma 53

Sono definite come maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporto per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.



LA TERNA DEI SUBAPPALTATORI

D.Lgs. 50/2016, art. 105 Comma 6

"Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara."

La domanda che ci si pone è se nei lavori ciò debba significare che, in un appalto di importo già pari a euro 150.000, ogni categoria (intesa come prevalente o scorporabile) debba necessariamente generare un'unica tipologia di prestazione omogenea o se tali prestazioni omogenee (riconducibili o meno alla Legge 190/2016) possano essere individuate e distinte all'interno di ogni categoria.